

La legge fondamentale per quanto riguarda la prevenzione incendi, è Il D.P.R. 151/2011.

La legge, oltre a classificare nelle categorie A-B-C il livello di rischio (da basso ad alto) assegnato alle attività, ha rinnovato le attività stesse soggette all'ex D.M. 16/02/1982.

Rientrano nelle attività soggette a prevenzione incendi tutti gli immobili che abbiano almeno (cat. A):

- un'autorimessa di superficie superiore ai 300 mq;
- una centrale termica di potenza superiore ai 116 kW;
- un'altezza antincendio superiore ai 24 m.

Nel caso il vostro condominio abbia anche una sola di queste attività, è necessario, ed è obbligo dell'amministratore, prima di avviare la stessa (o di proseguirne l'uso se non si è in possesso di certificazione), far redigere da un tecnico abilitato la S.C.I.A. da consegnare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che rilascerà ricevuta nel caso la documentazione sia formalmente corretta.

Sarà onere dei VV.FF. di effettuare eventualmente entro i sessanta giorni successivi una visita tecnica di verifica.

Non si può dare inizio o proseguire l'attività se non si è in possesso di tale ricevuta o dei successivi rinnovi periodici di Conformità Antincendio.

Per tutte le attività di dimensioni inferiori alla cat. A di rischio, resta comunque obbligatorio attenersi alle prescrizioni minime del sostituito D.M. 10/03/1998.